

Interrogazione

Al Ministro della Giustizia

premesso che -

nella tabella 5 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (A.S. 2112) - e sulle parti corrispondenti delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016 - A.S. 2111) si dispone che il Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 abbia a disposizione per il 2015 spese finali in termini di competenza per complessivi 7.726,41 milioni di euro, con una riduzione complessiva di circa 128 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate al 2015, e che rispetto alla spesa complessiva dello stanziamento di competenza per le spese di Bilancio dello Stato la quota riservata al Ministero della Giustizia risulta pari all'1,38% (1,36% all'assestato 2015);

considerato che con i citati disegni di legge A.S. 2111 e A.S. 2112 per le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione si registra uno stanziamento di competenza pari a 31 milioni di euro per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 315 *c.p.p.* (con un incremento di 9,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015) e uno stanziamento di 40 milioni di euro per violazione del termine ragionevole del processo *ex lege* 24 marzo 2001, n. 89 (con una diminuzione di 40 milioni rispetto all'assestato 2015);

visto l'art. 39 dell'A. S. 2111 recante "Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo", con il quale s'intende modificare le procedure per ottenere l'indennizzo per irragionevole durata del processo contenute nella legge 24 marzo 2001, n. 89 c.d. "Legge Pinto", abbassando l'entità dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresenterebbero una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno;

considerato inoltre che vengono introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio sofferto disciplinando, nuove modalità di pagamento;

preso atto che la finalità dichiarata dall'intervento legislativo sopra richiamato è quella di "razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine ragionevole di durata dei processi" e a tal fine la disposizione modifica la legge 24 marzo 2001, n. 89 che disciplina appunto il procedimento da seguire per ottenere un'equa riparazione in caso di violazione di tale termine;

valutata la Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto che evidenzia che il debito complessivo ancora esistente presso le Corti d'Appello supera nel 2014 i 456 milioni di cui 72,5 milioni relativi al 2014, al netto degli interessi e che le Corti d'appello con maggior

debito risultano essere Roma con 79 milioni, Lecce con 43 milioni, Napoli con 42 milioni e Catanzaro con 40 milioni;

valutato che tali ritardi nei pagamenti hanno prodotto un ulteriore aumento dei contenziosi e in particolare la novella di cui al Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" che intendeva assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti ai creditori di somme liquidate anche ai sensi della Legge Pinto, non ha prodotto il contenimento delle procedure esecutive ed anzi sono raddoppiati nel 2014 i ricorsi al giudice amministrativo per l'ottemperanza ai quali si sono aggiunti i ricorsi per ritardo nell'esecuzione di decisione giudiziaria che ha riconosciuto l'indennizzo

si chiede di sapere

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di accertare le cause dei gravi ritardi registrati nelle sopra richiamate Corti d'Appello e del conseguente debito complessivo a valere sugli indennizzi riconoscibili ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 - Legge Pinto;

se non ritiene opportuno valutare una modifica del procedimento di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 al fine di evitare che con il moltiplicarsi del numero dei ricorsi si rallenti ulteriormente l'attività degli uffici giudiziari, per esempio delegando la competenza e l'accertamento anche ad altro organo dell'organizzazione giudiziaria o amministrativa;

se non valuti che le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (A.S. 2111) contrastino con i rimedi alla violazione dei diritti dell'Uomo per l'irragionevole durata dei processi a cui richiamano le pronunce della CEDU di Strasburgo.